

# La sicurezza nell'ambito dell'attività infermieristica

Obblighi e responsabilità derivanti dal  
D.Lgs. 81/08



# Perché investire in sicurezza

cos'è la sicurezza? a cosa serve?



Tutti soldi e tempo buttati?

# Perché investire in sicurezza



La tutela dell'Integrità e della salute dei lavoratori è basata su una serie di provvedimenti:

Costituzione art 32, 38, 41

Codice civile 2043, 2087

codice penale

DPR 547/55

DPR 303/56

# Perché investire in sicurezza

Gli standard richiesti dai Committenti:

- Qualità;
- Professionalità;
- Economicità;
- Sicurezza.

Perché la sicurezza?

Perché un infortunio a noi o ai nostri lavoratori riguarda anche il Committente (concorso in colpa).

# Perché investire in sicurezza

Alla base di tutto c'è la tutela di valori fondamentali:

**SALUTE**

**SICUREZZA**

**TUTELA DELLA VITA UMANA**

# Evoluzione della normativa

Vecchie norme anni '50: la responsabilità è solo del  
Datore di Lavoro



D.Lgs. 626/94: Coinvolgimento dei lavoratori  
Obblighi relativi alla  
formazione/informazione  
Valutazione dei rischi



D.Lgs. 81/08: Sistema di gestione  
Ampliamento del campo di applicazione  
Nuova definizione di lavoratore

# Evoluzione normativa

In particolare cerchiamo di capire chi sono, gli obblighi e le responsabilità di:

Datore di lavoro

Lavoratore

Lavoratore autonomo

Modificate anche le corrette procedure di gestione della sicurezza nei contratti di appalto.

# Il Lavoratore

Art. 2 c.1 lett. a) «**lavoratore**»: persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

**Al lavoratore così definito è equiparato**: il **socio lavoratore di cooperativa o di società**, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; **l'associato in partecipazione** di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; **il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196**, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; **il volontario**, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;



# Il Lavoratore

## Articolo 20 - *Obblighi dei lavoratori*

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
  - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
  - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

# Il Lavoratore

- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

# Il Lavoratore

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

# Il Datore di Lavoro



Art 2 c.1 lett b) «**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la **responsabilità dell'organizzazione** stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. **In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;**

# Il Datore di Lavoro

Presupposto per poter identificare un datore di lavoro, è avere la presenza di un'organizzazione composta da più persone; nel nostro caso:

- ❖ Studio Associato
- ❖ Cooperativa sociale
- ❖ Strutture sanitarie



# Il Datore di Lavoro

## Studio associato complesso:

Nello studio associato il datore di lavoro è l'Amministratore, ossia il Presidente del CdA o l'Amministratore Delegato.

In caso di mancata o scorretta individuazione è l'organo di vertice, ossia il CdA.

## Studio associato semplice:

Tutti i componenti dello studio sono identificabili sia come lavoratori che come datori di lavoro.

# Il Datore di Lavoro

## Cooperativa sociale:

Nella cooperativa il datore di lavoro è l'Amministratore, ossia il Presidente del CdA o l'Amministratore Delegato.

In caso di mancata o scorretta individuazione, è l'organo di vertice, ossia il CdA.

**ATTENZIONE:** per le cooperative sociali rimangono in vigore i disposti di cui al D.Lgs. 626/94, in attesa che venga promulgato il provvedimento di cui all'art. 3, comma 3-bis

# Il Datore di Lavoro

## Cosa deve fare?

- 1) La valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- 2) Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione
- 3) Designa il RSPP e nomina il Medico Competente (ove previsto) e gli addetti alla gestione delle emergenze (quando necessario)



# Il Datore di Lavoro

- 4) Indice annualmente la “riunione periodica” (obbligatoria solo nelle aziende con più di 15 lavoratori)
- 5) Forma, informa e addestra i lavoratori sugli argomenti e nei momenti indicati nel D.Lgs. 81/08
- 6) Consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- 7) Fa rispettare le norme di sicurezza (“culpa in eligendo, culpa in vigilando”)
- 8) Fornisce i previsti Dispositivi di Protezione Individuale

# Il Datore di Lavoro

## LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

valutazione globale e **DOCUMENTATA** di **TUTTI** i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, **FINALIZZATA** ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

# Il Datore di Lavoro


## LA VALUTAZIONE DEVE RIGUARDARE

Art. 28 [stralcio]

**tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**... e quelli riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza**.. nonché quelli connessi alle **differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi** e quelli connessi alla **specificità tipologica contrattuale** attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

# Il Datore di Lavoro

Dati questi presupposti il Documento di Valutazione dei Rischi si configura pertanto come un vero e proprio **strumento di gestione e pianificazione**, finalizzato a consentire un'efficace gestione della sicurezza.



# Il Datore di Lavoro

## Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione



**Quando:** Sempre

**Chi:** il RSPP può essere interno o esterno ed in certi casi può coincidere con il Datore di Lavoro

**Requisiti:** il RSPP deve essere in possesso di riconosciute capacità e competenze, che variano in funzione del fatto che la carica sia rivestita dal Datore di Lavoro o da una persona diversa (interna o esterna all'azienda).

**ATTENZIONE:** incaricare un tecnico esterno di svolgere il ruolo di RSPP non riduce le responsabilità in capo al Datore di Lavoro

# Il Datore di Lavoro

## Il Medico Competente

**Quando:** quando dalla valutazione dei rischi emerge la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria.

**Chi:** il Medico Competente è un medico specializzato in medicina del lavoro o in possesso dei titoli definiti all'art. 38 del D.Lgs. 81/08.



# Il Datore di Lavoro

## Squadra di gestione delle emergenze


**Quando:** ogni qual volta la responsabilità della predisposizione e/o dell'attuazione delle procedure di emergenza ricada sul datore di lavoro.

**Chi:**

addetti antincendio – secondo il livello di rischio (basso, medio o elevato)

addetti al pronto soccorso – secondo il gruppo di appartenenza (A, B o C)

**ATTENZIONE:** gli infermieri professionali ed il personale medico sono riconosciuti come personale formato in tema di pronto soccorso



# Il Datore di Lavoro

## Formazione e informazione



**A chi e rivolta:** tutti i lavoratori

Una particolare formazione è rivolta al RSPP, al RLS, a Dirigenti e Preposti ed agli addetti alla gestione delle emergenze.

**Quando:** all'assunzione, al cambio di mansione, al variare delle condizioni di rischio, al variare delle misure di prevenzione e protezione e periodicamente, ogni qual volta se ne rilevi la necessità o se imposto da particolari norme.

**Argomenti:** norme di riferimento; rischi e misure di prevenzione e protezione; procedure di gestione delle emergenze.

**Come:** la formazione deve essere documentata e svolta da personale qualificato e competente.



# Il Lavoratore autonomo

**ATTENZIONE:**

Il lavoratore autonomo ed il libero professionista non necessariamente coincidono.

Il D.Lgs. 81/08 infatti non definisce la figura del “libero professionista” ed in tutto il Decreto non viene utilizzato questo termine. Viene invece definito il “lavoratore autonomo”

# Il Lavoratore autonomo

Definizioni:

Art. 89 lett. “d” – D.Lgs. 81/08

lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;

Codice Civile art. 2222

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

# Il Lavoratore autonomo

## Obblighi del lavoratore autonomo

Sono indicati nell'art. 21 del D.Lgs. 81/08

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

# Il Lavoratore autonomo

## È facoltà del lavoratore autonomo

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

[Stralcio dell'art. 21 comma 2]



# Il Lavoratore autonomo

**Il lavoratore autonomo è comunque tenuto a soddisfare i requisiti imposti dal committente, che possono essere superiori ai requisiti richiesti dalla normativa**

# Il Lavoratore autonomo

In genere, i responsabili delle strutture sanitarie chiedono:

- Formazione antincendio;
- Idoneità sanitaria;
- Partecipazione alle esercitazioni d'esodo.



# Contratto d'appalto o d'opera

La gestione della sicurezza nei contratti di appalto  
l'art. 26 del D.Lgs. 81/08

- Gli obblighi del committente e dell'appaltatore
- La formazione
- L'idoneità sanitaria
- I rischi interferenti
- Le procedure di emergenza



# Contratto d'appalto o d'opera

Cosa si intende per contratto di appalto?

Prendiamo spunto dalla normativa di riferimento: al comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 si legge:

*“Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo”*



# Contratto di appalto o d'opera

Sono da intendersi come contratti di appalto:

- Prestazioni infermieristiche all'interno di strutture gestite da ditte o enti terzi (committenti), come ospedali, cliniche, poliambulatori, RSA, penitenziari, comunità terapeutiche, ecc.
- Gestione di interi "nuclei" o "reparti" di strutture sanitarie gestite da terzi.

Non si possono definire contratti di appalto:

- Le prestazioni a domicilio;
- Gestione di attività varie, anche se la sede è in affitto.

# Contratto di appalto o d'opera

## Il Committente deve:

Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

# Contratto di appalto o d'opera

Tutti i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi coinvolti nell'appalto:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

# Contratto di appalto o d'opera

## D.U.V.R.I.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

# Contratto di appalto o d'opera

## Eccezioni:

*3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 (elaborazione del DUVRI) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.*

# Contratto di appalto o d'opera

## I.N.A.I.L.:

l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

# Contratto di appalto o d'opera

## Costi della sicurezza:

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.

# Contratto di appalto o d'opera

## Tesserino:

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.





# Sistema sanzionatorio

## Chi colpisce e come